

Polizza per l'assicurazione delle attività professionali degli Assistenti Sociali DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Prodotto: "Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione destinata agli Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi (Sezione RC) nello svolgimento delle prestazioni professionali e ottenere l'assistenza di tipo legale in caso di controversie (Sezione Tutela Legale).



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile

- ✓ Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per danni di cui sia civilmente responsabile, cagionati nell'esercizio dell'attività professionale di Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista.

Garanzia Tutela Legale

- ✓ Si assicura, nei casi che sono descritti nella polizza, l'assistenza legale per affrontare controversie.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile

- ✗ Le attività che, per legge, non rientrano nelle competenze professionali dell'assicurato.
- ✗ Danni derivanti da atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento
- ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Garanzia Tutela Legale

- ✗ Vertenze concernenti il diritto delle successioni e delle donazioni; il diritto di brevetto e di marchio.
- ✗ Controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, imbarcazioni, o aeromobili.
- ✗ Fatti dolosi per i quali vi sia condanna.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Possono inoltre essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

Garanzia Responsabilità Civile

- ✓ La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Garanzia Tutela Legale

- ✓ Per il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi o per i procedimenti penali, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo.
- ✓ In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. L'assicurato è tenuto a fornire notizie e documentazioni necessarie per consentire a Reale Mutua verifiche e controlli. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.



ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa/Imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni



Prodotto: Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti

Ed. 12/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.168 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link:

<https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.316,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 362,5%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti" è suddiviso in due sezioni: Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali previsti nella polizza.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura inoltre la Responsabilità Civile del professionista, Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista, derivante da:

- ✓ attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- ✓ fatti commessi da collaboratori della cui opera l'Assicurato si avvale per lo svolgimento della sua attività professionale;
- ✓ violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;
- ✓ perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Nella garanzia non sono inoltre coperti i danni e le perdite pecuniarie:

- ✗ derivanti da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo rimanendo invece comprese le perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- ✗ conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
- ✗ conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;
- ✗ derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
- ✗ conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Ci sono limiti di copertura?



Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione è prestata per ogni Assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per ogni annualità assicurativa con il limite di risarcimento di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alle perdite pecuniarie.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

In caso di sinistro relativo alla garanzia perdite pecuniarie verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 ed un massimo di € 2.500.



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Sono coperte le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato; gli onorari per l'intervento di periti e dei consulenti tecnici di ufficio o di parte; le spese di giustizia, le spese processuali nel processo penale.

La copertura viene prestata nei seguenti casi:

- ✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- ✓ Resistere a pretese risarcitorie per *danni* extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE TUTELA LEGALE - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Le garanzie non operano inoltre:

- ✗ in materia fiscale ed amministrativa;
- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ per vertenze concernenti diritti di autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- ✗ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate; tuttavia la garanzia è estesa - con il limite di risarcimento per ogni sinistro di € 5.200 – alle spese per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, salvo quello di accettazione della remissione della querela ad opera di tutte le parti offese, per reati non altrimenti perseguibili né procedibili;
- ✗ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.





SEZIONE TUTELA LEGALE - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Le garanzie previste vengono prestate fino alla concorrenza di € 15.000 per sinistro di € 30.000 per annualità assicurativa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Garanzia Responsabilità Civile - In caso di sinistro il Contraente entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua.

Garanzia Tutela Legale: L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire a Reale Mutua o ad ARAG, la notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.

Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale – La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA

Per la Sezione Responsabilità civile:

Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto.

Termine della garanzia – ultrattività

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può chiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un premio pari a 2 (due) volte l'ultimo premio annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile.

Ultrattività per cessazione di contratto

In caso di cessazione del contratto, non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può richiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 (tre) volte l'ultimo premio annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile.



DURATA	<p>Per la Sezione Tutela Legale:</p> <p>La garanzia è prestata per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - nei due anni antecedenti alla data di effetto del contratto, purché la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi
---------------	--



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a professionisti Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti regolarmente iscritti all'albo ai sensi delle leggi n° 84/1993 e 328/2001.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,24% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.</p> <p>Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Arbitrato	<p>Per la Sezione Responsabilità civile:</p> <p>Conferendo un mandato, con scrittura privata, ad un Collegio arbitrale di tre esperti.</p> <p>La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle Parti in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale.</p> <p>Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'Assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria.</p> <p>Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.</p>



Arbitrato	<p>Per la Sezione Tutela Legale:</p> <p>Conferendo un mandato ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato</p>
------------------	---

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia</p> <p>Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino</p> <p>e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



**Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
e Tutela Legale
per
Assistenti Sociali
Assistenti Sociali Specialisti**

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 ASSO RCG Ed. 12/2020 sono formate da 12 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistente Sociale	Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001
Contraente	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> .
Cose	Gli oggetti materiali e <i>gli</i> animali.
Danni	La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a <i>cose</i> .
Perdite pecuniarie	Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a <i>cose</i> .
Limite di risarcimento	L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di <i>sinistro</i> riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il <i>massimale</i> .
Massimale	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
Parti	Il <i>Contraente</i> e Reale Mutua.
Polizza	I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> a Reale Mutua.
Procedimento penale:	Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Richiesta di risarcimento	a) ogni <i>richiesta di risarcimento</i> presentata per iscritto all' <i>Assicurato</i> ; b) ogni diffida scritta, ricevuta dall' <i>Assicurato</i> , in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale; c) l'insorgenza nei confronti dell' <i>Assicurato</i> di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Risarcimento	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di <i>sinistro</i> .
Scoperto	La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro (Sez. RC):	La <i>richiesta di risarcimento</i> .

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Sinistro o Caso Assicurativo: Il verificarsi dei casi di controversia.
(Sez. Tutela Legale)

Spese di giustizia penale Spese del processo o processuali che:

- In un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- In un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione: Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

Tutela legale: L'assicurazione *Tutela legale* ai sensi del d.lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 - PAGAMENTO DEL *PREMIO* - DEROGA AL TACITO RINNOVO

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

1.3 - MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, tuttavia le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* o dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* o *caso assicurativo* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, l'*Assicurato* o Reale Mutua possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* o *caso assicurativo* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

RISCHIO ASSICURATO

2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese), **per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per perdite pecuniarie, in conseguenza di un fatto accidentale** verificatosi nell'esercizio dell'attività di *Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista* regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001.

Si conferma che la garanzia comprende la responsabilità civile derivanti agli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti dall'attività di "Tutor Didattici" e di "Supervisor".

L'*assicurazione* comprende, inoltre, la responsabile civile dell'*Assicurato* derivante da:

- attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- fatti commessi da collaboratori della cui opera l'*Assicurato* si avvale per lo svolgimento della sua attività professionale;
- violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;**
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto, rapina, incendio.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 - REQUISITI PROFESSIONALI

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.3 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i **danni e le perdite pecuniarie:**

1. derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata;
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato* stesso;
3. derivanti da furto, incendio e quelli subiti dalle *cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo rimanendo invece comprese le *perdite pecuniarie* conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
4. conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di *assicurazione* e nel pagamento di premi di *assicurazione*;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non a lui derivanti direttamente dalla legge;
6. conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7. conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

9. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto i **danni** derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
10. conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende;
- La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all' *Assicurato* a titolo di compenso professionale.

2.4 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta stabilito fra le *Parti* che in caso di responsabilità solidale dell' *Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell' *Assicurato* stesso.

2.5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell' *Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- 2) i prestatori di lavoro dell' *Assicurato* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio

2.6 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

2.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L' *assicurazione* vale per l'attività svolta dall' *Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

2.8 - EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le *richieste di risarcimento* presentate per la prima volta all' *Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto.

b) Termine della garanzia – ultrattività

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di *polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle *richieste di risarcimento* originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l' *Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può chiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un premio pari a 2 (due) volte l'ultimo *premio* annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile.

In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data. In caso decesso dell' *Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui all'art. 1.6 - Recesso in caso di *sinistro*

d) Ultrattività per cessazione di contratto

In caso di cessazione del contratto, non derivante da recesso per *sinistro*, l' *Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può richiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 (tre) volte l'ultimo premio annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

A tal fine dovrà essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale.

Su ciascun sinistro denunciato successivamente alla sottoscrizione della suindicata appendice sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 e un massimo di € 30.000.

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza per ogni sinistro* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per l'intero periodo di ultrattività decennale indipendentemente dal numero di *sinistri* denunciati in tale periodo.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui al punto 1.6 - Recesso in caso di sinistro – delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2.9 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le *Parti* si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

2.10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il rapporto assicurativo cessa, in caso di:

- decesso dell'*Assicurato*;
- cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, la garanzia cessa alla scadenza annuale della *polizza* mentre in caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale la garanzia cessa con effetto immediato.

2.11 - MASSIMALE

L'*assicurazione* è prestata per ogni *Assicurato* fino alla concorrenza del *massimale* di € 1.000.000 per ogni annualità assicurativa con il *limite di risarcimento* di € 150.000 per *sinistro* e per anno assicurativo relativamente alle *perdite pecuniarie*.

Qualora più *richieste di risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle *richieste di risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.12 - SCOPERTO

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia *perdite pecuniarie* verrà applicato uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 ed un massimo di € 2.500.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

2.13 - OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 del Codice Civile).

2.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Società ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia penale*.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

2.15 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono responsabili verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 2.13 e 2.14. Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

2.16 - ARBITRATO

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle *Parti* di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle *Parti* in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'*Assicurato* a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'*Assicurato*, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE DI TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri *Tutela legale* è stata affidata da Reale Mutua ad ARAG Assicurazioni SPA con sede e Direzione Generale in Verona, 37135 Via del Commercio n° 59, tel. 045/8290411, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 0458290411
- Fax: 0458290557 (per invio nuove denunce di *sinistro*)
0458290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)
- Mail: denunce@arag.it

3.1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Reale Mutua, alle condizioni della presente *polizza* e nei limiti del *massimale* convenuto, assicura la *Tutela legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *caso assicurativo*;
- l'assistenza di un legale per il ritiro da parte dell'*Assicurato* di documenti presso l'autorità di pubblica sicurezza, anche nel caso in cui non venga successivamente avviata alcuna azione penale nei confronti dell'*Assicurato*. La garanzia opera con un *massimale* di € 500 per ciascun *caso assicurativo*;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 3.8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 3.6 comma 3.

3.2 - DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurativo*;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Nell'ipotesi di *unico caso assicurativo* la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

3.3 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati da Reale Mutua.

3.4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto all'art. 1.2 - Pagamento del *premio* - deroga al tacito rinnovo - **Reale Mutua presta la garanzia per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza***

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.5 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

- 1) Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) **La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**
 - **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
 - **nei due anni antecedenti alla data di effetto del contratto, purché la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *polizza*.**
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.**
- 3) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini del successivo art. 3.6, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- 4) **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**
- 5) Si considerano a tutti gli effetti *unico caso assicurativo*:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

3.6 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- 1) L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire a Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Reale Mutua contemporaneamente alla denuncia del *caso assicurativo*.
- 4) Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
- 5) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

3.7 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

3.8 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del *caso assicurativo*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.3.6.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti*, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.9 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

3.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di *procedimento penale* l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

3.11 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.

3.12 - DICHIARAZIONI

Il Contraente, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre l'insorgere di contenzioso che comporti l'onere dell'assistenza stragiudiziale o giudiziale a carico dell'Assicurato.

3.13 - GARANZIE

Le garanzie previste all'art. 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Assicurato per i casi assicurativi inerenti all'attività di *Assistente Sociale* regolarmente iscritto all'albo ai sensi della Legge 23.03.93 n. 84.

Le garanzie valgono per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- Resistere a pretese risarcitorie per *danni* extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

3.14 - MASSIMALE

Le garanzie previste vengono prestate fino alla concorrenza di € 15.000 per sinistro di € 30.000 per annualità assicurativa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.15 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate; tuttavia la garanzia è estesa - con il *limite di risarcimento* per ogni *sinistro* di €. 5.200 – alle spese per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, salvo quello di accettazione della remissione della querela ad opera di tutte le parti offese, per reati non altrimenti perseguibili né procedibili. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il *caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, Reale Mutua rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Il Contraente

Società Reale Mutua di Assicurazioni

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il *Contraente* dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione:

art 1.2 (Pagamento del premio - deroga al tacito rinnovo), art 1.4 (Aggravamento del rischio), art 1.6 (Recesso in caso di sinistro), art 1.9 (Altre assicurazioni), art 2.2 (Requisiti professionali), art 2.3 (Rischi esclusi), art 2.4 (Limitazione in caso di responsabilità solidale), art 2.5 (Persone non considerate terzi), art 2.7 (Estensione Territoriale), art 2.8 (Efficacia della garanzia nel tempo), art 2.9 (Effetti sulle polizze sostituite), art 2.10 (Cessazione del rapporto assicurativo), art 2.11 (Massimale), art 2.12 (Scoperto), art 2.13 (Obblighi in caso di sinistro), art 2.14 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali); art 2.15 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri), art 2.16 (Arbitrato), art. 3.4 (Decorrenza e durata del contratto), art. 3.6 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale), art. 3.7 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa), art. 3.9 (Recupero di somme).

Il Contraente

.....

Il *Contraente*, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni (Mod. 5001ASSO/DP RCG Ed. 12/2020), il DIP aggiuntivo Danni (Mod. 5001/DA RCG Ed. 12/2020) e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. 5001ASSO RCG Ed. 12/2020)

Il Contraente

.....